

STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

I FERRI DEL MESTIERE

Arriva l'antiriciclaggio, nuova disciplina e vecchi dubbi

L 4 luglio entrerà in vigore il nuovo decreto antiriciclaggio n. 90/2017, attuativo della dir. Ue 2015/849 (c.d. IV direttiva antiriciclaggio). Fermo l'impianto normativo previgente, i correttivi apportati non sembrano tuttavia idonei a fugare i dubbi di una disciplina complessa e di non sempre agevole interpretazione. In primo luogo è stata ampliata la nozione di persone politicamente esposte (Pep), estendendola ad assessori regionali, sindaci di città metropolitane e di comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, parlamentari europei, esponenti di imprese controllate (anche indirettamente) in misura prevalente o totalitaria da comuni capoluoghi di provincia e da comuni con popolazione complessivamente superiore a 15 mila abitanti, direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, anche universitarie e altri enti del Ssn. Viene risolto dunque il paradosso derivante dalla vecchia disciplina per cui, se nei Pep rientravano solo rappresentanti di Stati esteri, in base al Provvedimento Bankitalia 3/4/2013, i soggetti obbligati erano comunque te-

nuti a verificare se chi ricopriva in Italia una qualsiasi carica pubblica potesse essere considerato Pep. All'estensione non corrisponde però la creazione di un elenco o un registro consultabile dai soggetti obbligati, per cui, nelle fattispecie più generiche, il problema tornerà a porsi.

Altro aspetto rilevante riguarda la gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo: in base al nuovo art. 16 i soggetti obbligati dovranno adottare procedure e presidi adeguati alla propria natura. Fermo il principio di proporzionalità, gli obbligati nel predisporre le necessarie procedure dovranno tuttavia attenersi ai criteri che saranno individuati dalle autorità di vigilanza di settore entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto. Sino a quella data si procederà come sin qui fatto.

Pregnanti, ma forse non risolutivi, appaiono gli interventi sull'annosa questione dell'adeguata verifica e dell'identificazione del titolare effettivo dell'operazione effettuata da una persona giuridica in caso di inapplicabilità dei criteri principali. L'art.

20 consente infatti di utilizzare un criterio residuale individuando il titolare effettivo nella persona fisica cui sono conferiti i poteri di amministrazione o direzione della società. E, allo scopo, verrà istituita un'apposita sezione del Registro imprese ad accesso riservato (previo accreditamento) ai soggetti obbligati, contenente le informazioni sui titolari effettivi delle persone giuridiche e dei trust produttivi di effetti rilevanti ai fini fiscali. E gli altri? Si vedrà. Sempre in tema di adeguata verifica, l'art. 24 detta una lunga lista di criteri necessari per l'adozione di misure rafforzate, senza tuttavia indicare in cosa consistano tali obblighi ma limitandosi a prevedere l'acquisizione di informazioni aggiuntive e approfondimenti delle verifiche. In difetto di chiarimenti, i dubbi pregressi si riaffacceranno nella quotidiana operatività degli obbligati.

Da ultimo, il versante sanzionatorio con sanzioni penali inasprite. Nelle ipotesi più gravi, come condotte dolose quali falsificazione di dati e informazioni relativi all'adeguata verifica o utilizzo e

conservazione di dati e informazioni falsi o impiego di mezzi fraudolenti per pregiudicarne la loro corretta conservazione, l'art. 55 prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 10 mila a 30 mila euro anche nei confronti del soggetto obbligato all'adeguata verifica che, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizzi dati o informazioni false. Cambiano pelle anche le sanzioni amministrative, calcolate non più in misura proporzionale alle somme oggetto di operazione, ma secondo un sistema di crescente severità in base al quale la sanzione aumenta per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche che comportino anche un vantaggio economico per l'obbligato.

A fattore comune permane l'antico problema: un forzoso e accresciuto ruolo investigativo degli obbligati ai quali però non si danno più strumenti e più chiarezza nella fase applicativa. All'atto pratico, tutto da rifare a livello procedurale. Sarà vera gloria?

Daniela Lanzafame